

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 43

Il Giorno 10 Marzo 2026, alle ore 12,50 si riunisce presso la stanza attigua alla sala della presidenza del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,50;

Il Vice Presidente Dario Scaletta, assente, al suo posto presente il consigliere Aleandro Gilante ore 12,50 ;

Marino Pietro assente, al suo posto presente il consigliere Francesco Foggia ore 12,50;

Paola Caltagirone ore 12,50;

Bonanno Giuseppe ore 12,50;

Giorgio Randazzo, ore 12,50;

Brigida Mineo Assente;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,50.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 3) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";

Si prosegue nella lettura e stesura della bozza di regolamento ed in particolare nell'art. 10, rubricato "Istanza e/o denuncia di inizio attività edilizia e allegati tecnici" ed art 11 " Procedimento autorizzatorio";

Art. 10 Istanza e/o denuncia di Inizio Attività Edilizia e allegati tecnici

1. La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo, da presentare al SUAP, competente per il rilascio dei provvedimenti unici autorizzatori relativi alla installazione o modifica agli impianti dei servizi di telecomunicazioni (rif. D.P.R. n. 160 del 7.9.2010 e s.m.i.), di cui al presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell'allegato n. 13 del D. Lgs. n. 259 del 1.8.2003 e s.m.i.
2. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20Watt, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 08.07.2003 è sufficiente la denuncia di inizio attività edilizia da presentarsi con la relativa documentazione tecnica a supporto, conformemente al Modello A dell'allegato n. 13 del D. Lgs. n. 259 del 1.8.2003 e s.m.i.
3. Qualsiasi modifica o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

Art. 11 Provvedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili è subordinata al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. L'autorizzazione, non comporta il pagamento degli oneri previsti dall'art.3 della legge 28 gennaio 1977 n.10, ed è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive, sulla scorta di specifici pareri espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale, dall'A.R.P.A. Regionale, dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., e dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, fermo restando eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.
3. L'autorizzazione relativa ad impianti da installare in immobili vincolati e aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sono rilasciate dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sentito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. e Genio Civile i quali dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione. Tali pareri, qualora non resi entro il termine suddetto (30 gg), si riterranno espressi favorevolmente.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una o più Amministrazioni interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, come previsto dall'art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti

preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed il rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato in Sicilia dalla L. R. n. 10/1991 e s.m.i.
8. Il SUAP deve concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
9. Le denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
11. L'autorizzazione si intende rilasciata comunque fatti salvi i diritti del proprietario nonché di altro soggetto terzo.
12. L'autorizzazione di ogni impianto di telefonia mobile ha una validità coincidente con la durata del contratto di locazione o comodato d'uso, con il quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o della struttura su cui sono poste in opera le installazioni. In caso di tacito rinnovo del contratto di locazione o comodato d'uso o la eventuale cessazione del contratto entro i termini previsti nello stesso, ovvero per rescissione dovrà essere tempestivamente fatta comunicazione al Settore competente.
13. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma precedente ed ingiungere il ripristino dei luoghi.

Nella stesura del regolamento da depositare saranno eliminate le parti dell'articolo sottolineate in rosso.

Il consigliere Pietro Ferro ed il Consigliere Bonanno Giuseppe escono dalla commissione alle 13,30.

Le funzioni di presidente dalle 13,30 sono assunte dal Consigliere Francesco Foggia.

Alle ore 13,50 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Mercoledì 11 Marzo ore 12.50.

Giorgio Randazzo



Avv. Pietro Ferro



Dalle 13,30 Francesco Foggia

